

L.R. 14 aprile 2000, n. 29 ⁽¹⁾.

Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 15 aprile 2000, n. 8.

Art. 1

Il gioco è un diritto inalienabile delle bambine e dei bambini. Questi devono potervisi dedicare in forma appropriata alla loro età e poter partecipare liberamente alla vita culturale della propria comunità anche attraverso proprie espressioni dirette.

I tratti caratteristici del gioco sono la spontaneità, la creatività e la libertà. Il gioco consente, poi, l'acquisizione da parte dei bambini di graduali livelli di autosufficienza, il valore preparatorio attraverso cui l'individuo perfeziona le sue attitudini che si realizzeranno a pieno nella sua vita adulta.

La Regione tutela il diritto al gioco infantile promuovendo, anche attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale, la costruzione di ludoteche pubbliche o private, ovvero gestite da comuni, associazioni di comuni, Cooperative o loro consorzi, associazioni. Tali soggetti dovranno essere iscritti all'albo di cui al successivo art. 3.

Art. 2

La ludoteca è un servizio educativo-culturale aperto a quanti intendono fare esperienze di gioco ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all'autonomia ed alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambina e bambino.

Tra le attività della ludoteca vi sono, tra le altre, l'animazione ludica con o senza giocattoli, il prestito di giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, il recupero e il riciclaggio dei giocattoli, il gemellaggio con le altre ludoteche e con le scuole, la conoscenza delle diverse etnie, la formazione e informazione dei genitori.

Art. 3

La Regione - Assessorato alla sicurezza sociale - provvederà, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, alla costituzione dell'albo delle ludoteche pubbliche e private nel rispetto del seguente parametro.

Sarà consentita l'apertura di una ludoteca al servizio di un'area territoriale la cui popolazione residente è in numero di almeno 3000 abitanti.

Art. 4

I soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1 che intendano aprire una ludoteca dovranno presentare domanda di iscrizione all'albo delle ludoteche di cui all'art. 2 della presente legge. La domanda, in carta semplice, dovrà indicare i dati dell'Ente gestore, l'ubicazione della ludoteca, l'organigramma del personale gerente della stessa ludoteca.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) planimetria dei locali da adibire a ludoteca con l'esatta indicazione dei servizi;
 - 2) relazione firmata dal responsabile della ludoteca sul piano ludico educativo annuale;
 - 3) polizza assicurativa attestante la copertura dei bambini contro gli infortuni ed eventuali incidenti;
 - 4) attestato dell'ufficio prevenzione e igiene della ASL o dell'Ufficio sanitario del Comune sull'idoneità dei locali;
 - 5) atto notorio sostitutivo del rappresentante dell'Ente gestore della ludoteca e degli altri addetti attestante che a loro carico non vi siano precedenti penali.
-

Art. 5

È possibile prevedere, tenendo conto della realtà territoriale, la presenza di ludoteche negli ospedali, negli istituti educativo-assistenziali per minori o in altri luoghi di attesa e di aggregazione in locali messi a disposizione dai proprietari.

La ludoteca deve essere di norma posta al piano terra con spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne. Deve prevedere uno spazio minimo di 4 metri per utente e di servizi igienici adeguate alle diverse età. Devono, altresì, rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ⁽²⁾.

(2) Periodo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 23 dicembre 2004, n. 36*. Il testo originario era così formulato: «Devono, altresì, rispettare le norme di cui alla *legge n. 104/1992* relative all'assenza di barriere architettoniche».

Art. 6

L'Ente gestore deve avvalersi della consulenza tecnica di un laureato in scienze dell'educazione o lauree equipollenti.

Art. 7

L'Ente gestore dovrà annualmente presentare alla Regione Molise - Assessorato alla sicurezza sociale - il proprio piano ludico-educativo.

Esso dovrà contenere, oltre al programma pedagogico, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap, per l'educazione interculturale e per l'eventuale presenza dei bambini di età inferiore ai tre anni accompagnati da un adulto di riferimento.

Art. 8

1. La Regione concede contributi finanziari per la costruzione e la ristrutturazione dei locali da destinare a ludoteche nonché per la gestione dei servizi rispettivamente nella misura da stabilire con successivo regolamento ⁽³⁾, ai soggetti interessati di cui all'art. 1 con priorità per i Comuni montani ⁽⁴⁾.

2. L'importo del finanziamento è pari ad un massimo del 40% del costo del progetto elaborato nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli precedenti. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati a fornire regolare e formale rendicontazione delle spese sostenute ⁽⁵⁾.

3. I soggetti interessati presentano domanda alla Giunta regionale - Settore sicurezza sociale - il progetto di cui al comma 2 verrà presentato entro il mese di febbraio di ogni anno ⁽⁶⁾.

4. La Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, approva la graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento ^{(7) (8)}.

(3) Vedi, al riguardo, il *Reg. 23 ottobre 2006, n. 3*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 23 dicembre 2004, n. 36*. Il testo originario era così formulato: «La Regione concede contributi finanziari per la costruzione o ristrutturazione dei locali da destinare a ludoteche ai soggetti interessati di cui all'art. 1, con priorità per i comuni montani».

(5) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario primo comma con l'attuale comma 1 ad

opera dell'*art. 2, comma 1, L.R. 23 dicembre 2004, n. 36* il cui comma 2 ha in pari tempo aggiunto il secondo periodo nel presente comma.

(6) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario primo comma con l'attuale comma 1 ad opera dell'*art. 2, comma 1, L.R. 23 dicembre 2004, n. 36*.

(7) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario primo comma con l'attuale comma 1 ad opera dell'*art. 2, comma 1, L.R. 23 dicembre 2004, n. 36*.

(8) Il commissario di Governo, nell'apportare il visto alla presente legge, ha annotato quanto segue: «Con l'occasione si segnala che l'articolo 8, nel prevedere la concessione di contributi finanziari nella misura massima del 40% del costo del progetto a favore dei soggetti interessati non richiede alcuna forma di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari».

Art. 9

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà mediante istituzione di appositi capitoli di spesa con legge approvativa o di variazione di bilancio.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
